

DELIBERAZIONE N. 35
In data: 27.07.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 15/2021. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 VALIDATO DA ATO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 15.02 la presente seduta di Consiglio Comunale è stata adottata in modalità teleconferenza (tramite la piattaforma Whereby accessibile da computer e da smartphone), come previsto dall'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18. (Misure di semplificazione in materia di organi collegiali) al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19.

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 24.03.2020;

All'appello nominale effettuato dal Segretario Verbalizzante a scavalco, Dott. ssa Francesca Grabau, risultano presenti:

1	LODOVICI GIOVANNI	P	8	COLTELLI MARCELLO	P
2	PELLINACCI MIRNA	P	9	BRACCINI LUCIANO	P
3	FRANCHI PIERO	P	10	FAZZANI EDOARDO	P
4	GIROLAMI ANGELO	P	11	BAISI MARCELLO LIDIO	P
5	PELLEGRINOTTI LUIGI	P			
6	BERTAGNI FRANCO	A			
7	BRACCINI SIMONE	A			

TOTALE PRESENTI: 9
TOTALE ASSENTI: 2

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LODOVICI GIOVANNI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24.11.2020 recante "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Vagli Sotto è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito, con determinazione n. nr. 41 del Direttore Generale del 19.05.2021, in applicazione del MTR – ARERA.42, ha disposto la validazione del Piano finanziario 2021 del Comune di Vagli Sotto, ex deliberazione Arera del 31.10.2019 n. 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Esaminato il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera 3 n°443/2019, così come integrata dalla deliberazione 24.11.2020 n.493/2020/R/RIF recante "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021", e preso atto che lo stesso espone un costo complessivo di € 450.325,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27.07.2021 adottata in data odierna, il quale in particolare stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto, per quanto sopra premesso e considerato, di approvare il Piano finanziario validato dall'Ente di Governo di Ambito, ed i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021 il quale prevede che i Comuni approvino le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

· a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

· a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

· a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

· l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

· l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

· il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L., D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Verbalizzazione intervenuti:

Esponde il Sindaco. Fazzani si dichiara d'accordo.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi e riscontrati nei modi e forme di legge, essendo n. 9 i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di modificare la deliberazione del C.C. n. 15/2021 ed approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, come validato dall'Ente di Governo di Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 443/2019/R/RIF, come integrato e modificato dalle deliberazioni 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 3) di approvare la misura delle tariffe per l'esercizio 2021 per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) secondo il metodo ARERA, come risultanti dal prospetto allegato B al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, applicando le agevolazioni e le riduzioni previste dalla normativa vigente e dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- 4) di precisare che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- 6) di incaricare il responsabile dell'Area Finanziaria della redazione e approvazione del ruolo T.A.R.I. anno 2021,
- 7) di disporre, ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
- 10) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.
- 11) di trasmettere per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, così come stabilito dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo.

Con separata votazione espressa da voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, n. 0 astenuti, resi e riscontrati nei modi li legge essendo n. 9 i Consiglieri presenti e votanti, ravvisata l'urgenza, a mente dell'art. 134, u.c. del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

- 12) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

COMUNE DI VAGLI SOTTO
Provincia di Lucca

PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: **MODIFICA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 15/2021. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021 VALIDATO DA ATO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. APPROVAZIONE.**

Il Responsabile del Servizio

Esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Lì 21.07.2021

Il Responsabile del Servizio
Lodovici Giovanni
(F.to Digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Lì 21.07.2021

Il Responsabile del Servizio
Lodovici Giovanni
(F.to Digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
LODOVICI GIOVANNI
(F.to Digitalmente)
.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA GRABAU
(F.to Digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo pretorio del comune in data e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Addì

IL RESPONSABILE
(F.to Digitalmente)
.....

.....
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ESECUTIVITA'

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA

Atto di consiglio del..... n.....